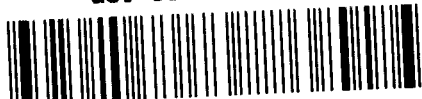




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0006349 P-4.22.25
del 06/07/2018



20295531

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea
e p.c.

Ministero dell'Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica le direttive 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE, i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 e i regolamenti del Consiglio (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 – COM(2018) 381.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica le direttive 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE, i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 e i regolamenti del Consiglio (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 – COM(2018) 381.

- **Codice della proposta:** COM(2018) 381 del 31/05/2018
- **Codice interistituzionale:** 2018/0205(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Premessa: finalità e contesto

Nel giugno del 2017 la Commissione Europea ha pubblicato le conclusioni complete del vaglio dell'adeguatezza delle disposizioni relative alla comunicazione e al monitoraggio della normativa ambientale dell'Unione e ha stilato un piano d'azione.

L'azione ha indicato che è possibile razionalizzare e ottimizzare gli obblighi di comunicazione modificando le pertinenti disposizioni legislative. A tal fine, si è optato per la fusione delle modifiche di vari atti in un'unica proposta che interviene solo sulle rispettive disposizioni di comunicazione (la c.d. "proposta di armonizzazione").

La proposta di armonizzazione è stata elaborata alla luce degli elementi emersi dal vaglio dell'adeguatezza e da altre singole valutazioni effettuate sugli atti normativi.

Gli obiettivi della proposta di allineamento consistono proprio nel migliorare l'insieme degli elementi fattuali in base ai quali attuare le politiche dell'Unione, aumentare la trasparenza per i cittadini e semplificare la comunicazione al fine di ridurre gli oneri amministrativi.

La proposta fa parte delle attività intese a migliorare la qualità della legislazione in materia di ambiente. Tra gli aspetti sottoposti al vaglio dell'adeguatezza vi era anche la coerenza dell'approccio alla comunicazione e al monitoraggio nella legislazione ambientale.

La proposta contribuisce inoltre a realizzare l'obiettivo prioritario n. 4, punto 65, del 7° Programma d'azione per l'ambiente, che prevede che il pubblico abbia accesso, a livello nazionale, a informazioni chiare sull'ambiente; servirà inoltre a offrire al pubblico un quadro della situazione in Europa in questo campo e aiuterà le autorità pubbliche nazionali ad affrontare questioni transfrontaliere. A tal fine la proposta introduce dei rimandi trasversali e garantisce la coerenza con gli obblighi della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e della direttiva 2007/2/CE sui dati territoriali.

Nell'ambito del vaglio dell'adeguatezza sono stati attentamente esaminati gli obblighi di comunicazione di tutti i pertinenti atti della legislazione ambientale giungendo alla conclusione che in vari atti potevano essere modificati per razionalizzarli. La proposta è stata elaborata intervenendo, a seconda della fattispecie, nel seguente modo: aumentando la trasparenza, offrendo l'insieme di elementi fattuali necessario per le valutazioni future e semplificando e/o riducendo gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e della Commissione.

La proposta è in linea con la strategia per il mercato unico digitale e traduce la politica del legiferare meglio, ad esempio riducendo gli oneri amministrativi.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 114, dall'articolo 192, paragrafo 1, e dall'articolo 207 del TFUE.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

L'Unione Europea ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri in materia di ambiente poiché può legiferare soltanto nella misura consentita dai Trattati e in conformità al principio di sussidiarietà. La proposta in oggetto mira ad ottimizzare gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e trasparenza che già esistono nella normativa comunitaria, anche al fine di ridurre l'onere per gli Stati membri. Alla luce della natura dell'intervento previsto nella proposta di armonizzazione, tale obiettivo può essere conseguito solo a livello unionale e non a livello nazionale. Tale impostazione rafforza, infatti, la sussidiarietà e rende più accessibili ai cittadini le informazioni sull'attuazione. Una singola iniziativa degli Stati membri non raggiungerebbe lo scopo di ottimizzazione sopra descritto ed in questo senso deve ritenersi rispettato il principio di sussidiarietà, risultando necessaria una decisione a livello di Unione.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta in esame deve ritenersi rispettosa del principio di proporzionalità in quanto si limita a ciò che è necessario per il conseguimento degli obiettivi. Essa semplifica la comunicazione laddove questa risulti necessaria, rafforza la trasparenza e l'informazione del pubblico nei casi in cui tali aspetti sono carenti e/o amplia l'insieme degli elementi fattuali dimostratosi insufficiente ai fini della valutazione in linea con gli orientamenti per legiferare meglio.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta in esame merita di essere valutata positivamente e si ritiene opportuna la sua adozione poiché consente di migliorare la qualità della legislazione ambientale migliorando, al contempo, l'accesso e la trasparenza dei cittadini alle informazioni.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale in quanto finalizzate a migliorare la qualità della legislazione in materia ambientale.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Relativamente alle prospettive negoziali si rappresenta che la discussione della proposta è prevista riprendere sotto la Presidenza austriaca. Per quanto concerne, invece, le modifiche ritenute necessarie od opportune è esplicita in tal senso una suddivisione dettagliata degli atti giuridici contemplati nella proposta.

1. Direttiva 2007/2/CE (INSPIRE) ;

In ambito gruppo di lavoro sulle policy di INSPIRE (MIG-P) sono stati forniti aggiornamenti sulle iniziative della Commissione ed in particolare per l'azione *"Reporting Fitness Check"* e ne verranno forniti ulteriori nella prossima riunione del 21 e 22 giugno 2018, come da relativa agenda.

In particolare, nell'ambito del gruppo di lavoro per la manutenzione e l'implementazione della Direttiva INSPIRE è stata da poco conclusa l'azione 2016.5 relativa alla definizione di una lista di dati prioritari (*priority dataset*), afferenti a direttive ambientali che hanno interazioni con INSPIRE, i cui dati geografici vengono richieste agli Stati Membri prioritariamente dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea. Tale iniziativa, è considerata di supporto all'azione *"Reporting Fitness Check"* della Commissione Europea.

Si ritiene valida la semplificazione proposta nell'eliminazione del report triennale a vantaggio di un metodo più automatizzato oramai già ampiamente testato e che avviene attraverso i cataloghi di metadati nazionali. Si confida nell'impegno alla semplificazione anche nella fornitura degli strumenti e la definizioni di procedure che la Commissione metterà in atto per rendere il monitoraggio annuale da parte degli Stati Membri più agevole. In riferimento all'art. 21 paragrafo 2 della Direttiva, Art. 4 della proposta, non è comprensibile perché venga anticipata la data della scadenza per le relazioni sintetiche dal 15 maggio (data tradizionale per il report triennale) al 31 marzo: non se ne ravvedono i motivi.

Il richiamo al carattere trasversale della Direttiva INSPIRE, che di fatto si inserisce negli obblighi delle direttive ambientali e si riferisce più in generale a tematiche di natura territoriale, suggerisce una spinta propulsiva ad una più efficace ed efficiente collaborazione tra i vari uffici dell'Amministrazione competenti a conoscere delle varie direttive. Ciò risulta del tutto conforme con le azioni di coordinamento intraprese per gli adempimenti del D.Lgs 32/2010 che recepisce la Direttiva INSPIRE nel nostro ordinamento.

2. Direttiva 2002/49/CE (direttiva Rumore);

La proposta presentata dalla Commissione include anche la Direttiva 2002/49/CE (Direttiva rumore) tra le norme oggetto del processo di armonizzazione degli aspetti relativi alla comunicazione e monitoraggio ambientale. Si condividono pienamente i temi contemplati dalla proposta come riportati nella tabella 1, a pag. 6. Si condivide infatti, la necessità di armonizzare la Direttiva sul rumore alla Direttiva INSPIRE. Specificamente, in merito all'argomento relativo alla comunicazione delle informazioni, l'Amministrazione, già attualmente, provvede all'inoltro dei dati relativi alle mappature acustiche e ai piani d'azione nei formati comunitari previsti tramite l'utilizzo del sistema di comunicazione predisposto e gestito dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (EIONET). Pertanto, si condivide la volontà di rendere obbligatorio tale meccanismo da parte degli Stati Membri, sottolineando tuttavia la necessità di dare agli stessi adeguata documentazione e specifiche tecniche/linee guida, in tempi idonei (almeno 1 anno prima delle scadenze previste dalla normativa), in maniera da consentire il necessario adeguamento al sistema proposto (pag. 9, e pag. 22 punto 5, della Proposta in discussione). Nel caso specifico, va sottolineato infatti che per l'Italia la procedura di redazione delle mappe acustiche e dei piani d'azione prevede un iter cadenzato nel tempo che coinvolge diversi attori (gestori di infrastrutture principali dei trasporti e autorità competenti degli agglomerati) e varie fasi di verifica e aggregazione dei dati che richiedono tempi congrui per la successiva comunicazione alla Commissione Europea per il tramite dell'Agenzia Europea dell'Ambiente. Infine, si evidenzia che il punto 5 della sola versione italiana della Proposta di Regolamento (a pag. 22) riporta un refuso, in quanto il richiamo corretto è all'allegato VI della Direttiva 2002/49/CE (che si riferisce ai "DATI DA TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE") e non all'allegato V, che invece è relativo ai "REQUISITI MINIMI DEI PIANI D'AZIONE", come invece correttamente riportato nella versione inglese. Si chiede, pertanto, la seguente modifica puntuale al testo (pag. 22) - "5. nell'allegato V VI, il punto 3 è sostituito dal

seguinte:"

3. Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE (direttiva Uccelli e direttiva Habitat);

Con specifico riferimento alla Direttiva Uccelli (2009/147/CE) si evidenzia che la modifica introdotta attraverso l'articolo 5 della proposta risponde pienamente a quanto di fatto già avviene per un migliore coordinamento fra le Direttive Habitat e Uccelli. La proposta è stata già discussa nelle sedi tecniche di confronto comunitario (NADEG) e non sono emerse criticità. Pertanto, non si rileva alcuna criticità relativamente all'articolo 5 della proposta di regolamento in oggetto.

4. Regolamento 338/97 (CITES)

Le prospettate modifiche all'articolo 15 del regolamento del Consiglio (CE) n. 338/97 appaiono coerenti con gli obblighi di rendicontazione periodica previsti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

In particolare, l'intervento proposto mira ad adeguare il citato regolamento alle decisioni adottate dalla Diciassettesima Conferenza delle Parti CITES in merito alla rendicontazione periodica sull'implementazione della Convenzione e sul commercio illegale.

5. Direttiva 86/278/CEE (FANGHI)

La proposta della Commissione appare controversa per i seguenti motivi:

a) In primo luogo sembrerebbe che la Commissione consideri i registri di cui all'articolo 10 comma 1 quali registri detenuti dall'Autorità competente che poi la stessa invia ogni tre anni alla Commissione europea. I registri di cui all'articolo 10 comma 1 sono detenuti dagli operatori e le informazioni ivi contenute sono trasmesse dagli operatori all'Autorità competente ogni tre anni ai fini della comunicazione triennale delle informazioni da parte dell'Amministrazione alla Commissione europea. La prima cosa da approfondire è quindi se la Commissione intende eliminare i registri che sono ora detenuti dagli operatori e sostituire la disposizione con un obbligo di tenuta di registri pubblici da parte dell'Autorità competente;

b) l'inserimento della parola "pubblici" nell'articolo 10 comma 1 (1. Gli Stati membri provvedono a che siano tenuti registri pubblici aggiornati in cui figurano:...) è problematica in quanto nella direttiva attuale e nella situazione reale i registri di cui all'articolo 10 sono registri tenuti dagli operatori e non dalle Autorità competenti. Pertanto, la modifica proposta cambierebbe completamente il sistema attuale di tracciabilità, raccolta e rendicontazione. In primo luogo non si è favorevoli alla trasformazione dell'attuale obbligo a carico degli operatori della tenuta dei registri in un obbligo di tenuta dei registri a carico delle Amministrazioni competenti. Si ritiene, infatti, che la tenuta dei registri a carico degli operatori costituisca uno strumento essenziale di tracciabilità, trasparenza e controllo. In secondo luogo, risulterebbe problematico e anche eccessivo imporre la pubblicazione di tutti i dati puntuali attualmente contenuti nei registri degli operatori del settore, in quanto i dati ivi contenuti potrebbero essere dati sensibili. Pertanto, i dati elencati dovrebbero essere forniti esclusivamente in forma aggregata: in tal caso, non avrebbe più alcun senso parlare di luogo di utilizzo dei fanghi, trattamenti del fango ecc.. che sono informazioni specifiche che hanno senso solo se riferite al singolo impianto;

c) l'introduzione della lettera e) "qualsiasi altra informazione riguardo al recepimento e all'attuazione della presente direttiva fornita dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 17." avrebbe senso esclusivamente se il registro fosse in capo all'Autorità competente mentre attualmente i registri sono detenuti dagli operatori i quali non possono certo effettuare valutazioni sul recepimento e l'attuazione della direttiva che spettano all'Amministrazione;

d) abrogazione dell'articolo 10 del comma 2. Sembrerebbe che la Commissione abbia l'intenzione di trasformare i registri tenuti dagli operatori in documenti detenuti dalle Autorità competenti. Infatti, si propone di cancellare l'articolo 10 comma 2 della vigente normativa che prevede che "Questi registri sono tenuti a disposizione delle autorità competenti e servono per redigere la relazione di sintesi di cui all'articolo 17." Dalla lettura di tale comma si evince che i registri sono detenuti dagli operatori e che sulla base degli stessi (in Italia tali dati sono inviati in maniera cumulativa dagli operatori all'autorità competente) l'Amministrazione predispone la relazione triennale da inviare alla Commissione Europea;

e) sostituzione dell'articolo 10 comma 2. Altra criticità è costituita dalla previsione secondo la quale (nuovo articolo 10 comma 2) i registri "sono messi a disposizione del pubblico per ogni anno civile entro tre mesi dalla fine dell'anno civile pertinente secondo il formato consolidato di cui all'allegato della Decisione 94/741/EC". Come già illustrato in precedenza il riferimento alla Decisione 94/741/EC è errato in quanto non è relativo ai contenuti dei registri detenuti dagli operatori bensì ai contenuti della comunicazione triennale dagli Stati Membri alla Commissione europea e come già rappresentato il registro non è detenuto dall'Amministrazione, ma dagli operatori i quali periodicamente trasmettono un riepilogo all'Amministrazione da utilizzare per la redazione della relazione triennale. Pertanto, la previsione di messa a disposizione di tali dati "entro 3 mesi dalla fine dell'anno civile pertinente" è assolutamente inapplicabile per il sistema di raccolta e trasmissione dei dati attualmente vigente in Italia. I tempi di raccolta, elaborazione e validazione e controllo sono molto molto più lunghi di 3 mesi ed arrivano a circa 2 anni di tempo;

f) previsione della rendicontazione annuale. Ai sensi della direttiva attualmente vigente i dati complessivi sull'implementazione della direttiva fanghi sono trasmessi dallo Stato Membro alla Commissione ogni 3 anni mentre nel testo in revisione si parla genericamente di "messa a disposizione del pubblico per ogni anno civile". Passare da una rendicontazione triennale ad una annuale significa triplicare i costi burocratici e amministrativi per gli operatori, per le regioni e per il ministero dell'ambiente. In tal senso, si è contrari alla proposta.

g) modifica dell'articolo 17. Relativamente all'articolo 17 si rileva l'incongruenza dello stesso rispetto alla abrogazione dell'attuale articolo 10 nel quale si stabiliva che ogni 3 anni gli Stati Membri comunicano le informazioni alla Commissione Europea sulla base di un questionario stabilito dalla Commissione Europea. In questo modo verrebbe infatti a mancare nel testo normativo l'obbligo da parte degli Stati membri di rendicontare alla Commissione Europea sullo stato di attuazione della direttiva ed inoltre non è più stabilita la cadenza con cui tale rendicontazione dovrebbe avvenire. Se l'intenzione è quella di abolire la comunicazione a fronte della possibilità della Commissione di poter accedere ai dati messi a disposizione su Internet, sarebbe opportuno esplicitarlo più chiaramente in questo articolo. La disposizione dell'articolo 10 (Gli Stati membri indicano alla Commissione l'ubicazione elettronica delle informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1.) risulta essere poco chiara per tutto quanto già detto sopra.

6. Direttiva 2004/35/CE (Direttiva Responsabilità ambientale)

In relazione alla proposta di Regolamento si ritiene – conformemente a quanto indicato nei punti 9 e 25 della Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 sull'applicazione della Direttiva 2004/35/CE (2016/2251 (INI)), e con i risultati dell'ELD Refit Evaluation SW (2016) 121 - che il concetto di "significatività", quale elemento costitutivo del danno ambientale, debba, in modo più specifico, essere chiarito e definito.

Quanto sopra risulta preliminare, e necessario, per raggiungere gli obiettivi di standardizzazione della Direttiva 2004/35/CE (Direttiva ELD), rendendo l'applicazione della stessa uniforme in tutti gli Stati membri.

Per quanto riguarda la proposta di Regolamento in oggetto, la mancanza di una chiara definizione di soglia di "significatività" del danno ambientale ai sensi della Direttiva ELD si riflette

significativamente, da un punto di vista statistico, sulla natura e sul tipo di dati che, secondo quanto previsto dall'art. 3 della proposta di Regolamento in questione (che modificherà l'articolo 18 ed il contenuto dell'Allegato VI della Direttiva "ELD), gli Stati membri dovranno fornire alla Commissione Europea. Peraltro, la diversa soglia di significatività del danno ambientale tra Stati membri difficilmente permetterà alla Commissione di raggiungere quei risultati attesi, indicati nella "Relazione" acclusa al testo della proposta, di "fornire alla Commissione l'insieme dei dati fattuali necessari ad effettuare le valutazioni periodiche della Direttiva".

Come sopra indicato, infatti, non è chiaro in che modo la disponibilità di dati forniti dagli Stati membri – se non forniti su base omogenea – possa contribuire agli obiettivi della standardizzazione della Direttiva ELD.

Si ritiene inoltre che la confusione concernente la nozione di "significatività" di danno ambientale sia evidente, nel testo della Proposta in oggetto, allorché, al nuovo Allegato VI, punto 1, gli Stati membri sono invitati a distinguere i casi di danno ambientale secondo una "scala di entità" da distinguere in "piccolo, medio, grande o molto grande".

Se il danno ambientale, per definizione, deve essere considerato significativo, non è chiaro come lo stesso possa essere qualificato di "piccola, media, grande o grandissima entità".

In conclusione, si evidenzia che gli obblighi di segnalazione dei casi di danno ambientale devono, in ogni caso, essere limitati ai casi che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva ELD.

7. Regolamento (CE) n. 166/2006 (registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti - European Pollutant Release and Transfer Register Regulation, E-PRTR);

Non si ravvisano particolari criticità relative all'E-PRTR e, pertanto, si può dare parere positivo all'approvazione del testo dell'articolo 7.

Mette appena conto di notare che la fusione del report E-PRTR con il report relativo alla direttiva IED (2010/75/UE) non è così semplicistico poiché i campi d'applicazione (diversamente da quanto dice la Commissione nella relazione) e le definizioni (a cominciare da quella di installazione) sono significativamente diversi.

Si rileva, infine, che la previsione relativa all'acquisizione del report al più tardi entro settembre potrà determinare, in caso di problemi della piattaforma informatica della Commissione, la necessità per gli Stati Membri di inviarlo con altri canali.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta legislativa non avrà un impatto finanziario se non nella misura di ridurre l'onere degli Stati membri ottimizzando obblighi di comunicazione, monitoraggio e trasparenza.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta è conforme all'interesse nazionale nella misura in cui verranno recepite le modifiche sopra riportate.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta non incide sulle competenze regionali e sulle autonomie locali; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La proposta è stimata in termini positivi sotto il profilo del suo impatto sulla Pubblica Amministrazione potendo garantire un migliore funzionamento della stessa.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Si prevedono effetti positivi della proposta che migliorerà, altresì, l'accesso e la trasparenza dei cittadini alle informazioni.

Altro

La presente relazione non tiene conto di seguenti 3 atti giuridici contemplati nella proposta di regolamento in quanto non riferibili ad una competenza diretta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

- 1) Direttiva 2010/63/CE (Direttiva sperimentazione animale);
- 2) Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio (regolamento FLEGT- *Forest Law Enforcement Governance and Trade*);
- 3) Regolamento (UE) n. 995/2010 (Regolamento legno o Regolamento EUTR- *European Union Timber Regulation*).



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER
IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA
E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

DIVISIONE IV - AFFARI EUROPEI

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee
Servizio Informative Parlamentari e
Corte di Giustizia UE
infoattiue@governo.it

e p.c.

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

Oggetto: Richiesta di relazione

Proposta di Direttiva DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica le direttive 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE, i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 e i regolamenti del Consiglio (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 - COM(2018) 381.

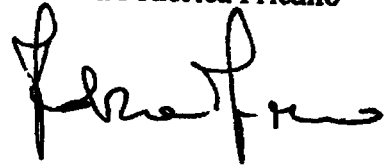
- Codice del Consiglio: 9617/2018
- Codice della proposta: COM (2018) 381
- Codice interistituzionale: 2018/0205(COD)

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, si allega per i seguiti di competenza la relazione accompagnata dalla rispettiva tabella di corrispondenza, redatta dalla Direzione

Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali, dalla Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento, dalla Direzione Generale per la protezione della natura e del mare, dalla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali e dalla Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge 234/2012.

Cordialmente,

Divisione IV
Dott.ssa Federica Fricano

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Federica Fricano', written in a cursive style.